



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| (NA) CARRIERO            | Presidente  |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) BOCCHINI            | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) MINCATO             | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO              | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 04/02/2020

### FATTO

Stipulato in data 25/10/2007 un contratto di prestito personale mediante cessione pro solvendo di quote della pensione, estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 5/11/2011, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge tramite legale di fiducia all'Arbitro chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione pro quota della commissione bancaria per euro 1.662,74, della commissione agente per € 1.152,00 e degli oneri assicurativi per € 691,20, per un totale di € 3.505,94 oltre interessi legali.

Parte resistente, ritualmente costituita, evidenzia preliminarmente, l'irricevibilità del ricorso, osservando che il reclamo è stato presentato in mancanza di idonea procura, in quanto essendo il mandato sprovvisto dell'autenticazione della firma del ricorrente da parte del procuratore.

Nel merito, evidenzia quanto segue:

la natura "up front" della commissione finanziaria percepita dall'agente, in quanto volta a remunerare attività relative alla fase della promozione e collocamento del finanziamento che si esauriscono all'atto della sottoscrizione del prestito;

la carenza di legittimazione passiva in ordine al rimborso del premio assicurativo, trattandosi di copertura assicurativa assistita dal Fondo Rischi a favore di dipendenti pubblici con obbligo restitutorio direttamente in capo all'Ente di previdenza nel caso di estinzione anticipata del prestito così come previsto dal d.p.r. n. 180/1950.

Si rende disponibile, infine, a riconoscere al ricorrente l'importo di € 1.662,74 a titolo di



rimborso delle commissioni finanziarie (al netto delle commissioni corrisposte all'agente) oltre agli interessi legali da calcolarsi fino alla data dell'effettivo pagamento e al rimborso delle spese di procedura.

Cita a sostegno delle proprie ragioni pronunce dell'ABF aventi ad oggetto controversie analoghe.

## DIRITTO

La domanda della parte ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (*pro rata temporis*) degli oneri commissionali e assicurativi.

Preliminarmente, l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso in ragione di una presunta invalidità del preventivo reclamo, dovuta alla mancanza di autenticazione della firma per procura.

In argomento i Collegi territoriali hanno in più occasioni affermato che l'obbligo di autenticazione della sottoscrizione della parte è previsto dall'art. 83 c.p.c. con riferimento alla procura alle liti nel processo ordinario e che il reclamo, pur essendo condizione di procedibilità del ricorso (Banca d'Italia, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. VI, par. 1), non può essere assimilato ad un atto giudiziale, sicché allo stesso non risulta applicabile quanto disposto dalla norma richiamata.

Inoltre la resistente ha riscontrato il reclamo, per cui l'eccezione preliminare della resistente va disattesa.

La sussistenza del diritto in invocato in questa sede trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto". E' appena il caso di evidenziare che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*).

E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto



del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Reputa quindi il Collegio di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati, alla luce degli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali:

oneri di intermediazione (da considerarsi *up front* in quanto dalla clausola si evince che l’attività di mediazione è circoscritta all’attività propedeutica all’erogazione del finanziamento) euro 732,28, importo calcolato “in proporzione alla quota degli interessi” tenuto conto che detta commissione è pari ad euro 1.920,00, che il TAN contrattuale è pari al 4,10%, con percentuale di calcolo pari al 38,14%.

Posto poi che l’estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 48ma rata, previa emissione in data 5/11/2011 del conteggio estintivo, conferma il Collegio, in applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione pro rata delle voci *recurring* appresso indicate, avendo constatato il Collegio nelle relative clausole il riferimento non soltanto ad attività propedeutiche alla conclusione del contratto, ma ad attività e a rischi attinenti all’intera durata dell’operazione di finanziamento:

commissione bancarie 2.972,83 : 120 x 72= 1.783,70 – abbuono in conteggio estintivo 120,96= euro 1.662,74

Quanto agli oneri assicurativi il rimborso del premio non goduto non può che essere attribuito: molteplici decisioni di questo Arbitro, sino a consolidare sul punto un indirizzo univoco, hanno chiarito che esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento, per cui sussiste la legittimazione passiva della convenuta ed il diritto della parte attorea al rimborso che segue:

1.152,00 : 120 x 72= euro 691,20



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il totale dovuto risulta pari ad euro 3.086,22, oltre accessori; importo superiore a quello offerto dalla resistente.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.086,22, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO